



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

UNASCOM  
Federazione delle Ascom della provincia di Treviso

Via S. Venier, 55 – 31100 Treviso  
Tel 0422.580361 - Fax 0422.592327  
sindacale@unascom.it - unascom@pec.it  
Codice Fiscale 94080590261

Prot. CIRC. 247

Data 25/11/2020

Alle aziende associate  
Confcommercio  
della provincia di Treviso

**OGGETTO: Emergenza Coronavirus – Ordinanza Regione del Veneto n. 156 del 24 novembre 2020 -  
Efficacia dal 26 novembre 2020 al 4 dicembre 2020**

Il Presidente della Regione del Veneto ha disposto ulteriori misure restrittive per limitare il diffondersi del contagio del virus, firmando l'Ordinanza n. 156 del 24 novembre 2020 che ha effetto dal giorno 26 novembre al 4 dicembre 2020.

**RISTORANTI, BAR, PUB, GELATERIE, PASTICCERIE**

La mascherina deve sempre essere indossata e va mantenuta la distanza interpersonale minima di un metro. Può essere abbassata solo momentaneamente per la consumazione di cibo o bevande o per il consumo di tabacchi.

Anche il gestore risponde in caso di violazione di quanto sopra scritto, con sanzioni che possono arrivare eventualmente alla chiusura del locale.

Dalle ore 15:00 fino alla chiusura dell'esercizio (ore 18:00), l'attività di somministrazione di alimenti e bevande si svolge esclusivamente con consumazione da seduti, sia all'interno che all'esterno dei locali.

È vietata la consumazione di alimenti e bevande all'aperto su area pubblica o aperta al pubblico tranne che:

- nei tavolini esterni del locale;
- per la consumazione dei prodotti da asporto quali gelati, pizze ecc. da consumare nell'immediatezza dell'acquisto e allontanandosi dall'esercizio per evitare assembramenti.

I menù devono essere digitali o cartacei usa e getta (monouso).

I buffet sono vietati in ogni forma.

I tavoli non possono essere occupati da più di quattro persone (ad eccezione dei conviventi).

Deve essere presente liquido igienizzante per le mani:

- all'ingresso;
- nei bagni;
- sui tavoli.

Nelle eventuali code di attesa fuori dall'esercizio va rigorosamente rispettato il distanziamento interpersonale di almeno un metro. Il gestore è responsabile del rispetto della previsione.

## COMMERCIO

L'accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari è consentito ad una persona per nucleo familiare, tranne che per accompagnare persone non autosufficienti o con difficoltà motorie ovvero minori di età inferiore a 14 anni.

Il numero di persone massimo presente per tutti i negozi deve essere calcolato come segue:

- **fino a 40 mq di superficie di vendita: 1 cliente, due operatori;**
- **fino a 250 mq di superficie di vendita: 1 cliente ogni 20 metri quadrati;**
- **sopra i 250 mq di superficie di vendita: 1 cliente ogni 30 mq.**

→ Relativamente al calcolo della superficie di vendita, va controllata la dicitura contenuta nella SCIA o autorizzazione in base alle quali l'esercizio commerciale è stato aperto.

Nelle eventuali code di attesa fuori dall'esercizio va rigorosamente rispettato il distanziamento interpersonale di almeno un metro. Il gestore è responsabile del rispetto della regola.

È obbligatorio esporre all'ingresso un cartello che indichi il numero massimo di persone ammesse (modello allegato).

È obbligatorio garantire costantemente, tramite strumento elettronico "conta-persone" o personale di vigilanza, il rispetto del numero massimo di persone ammesse.

Si ritiene plausibile che, in esercizi di dimensioni contenute, il controllo del numero di persone presenti simultaneamente all'interno possa essere a carico del titolare o di un collaboratore dipendente (invece che di "personale di vigilanza").

In caso di mancata installazione del cartello con il limite massimo di presenze e/o presenza in negozio di più persone del numero massimo consentito, è prevista l'immediata chiusura dell'esercizio.

Nei giorni prefestivi le grandi e medie strutture di vendita sono chiuse al pubblico, salvo che per la vendita di generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie e le edicole.

Nei giorni festivi è vietato ogni tipo di vendita, tranne farmacie, parafarmacie, tabaccherie, edicole e la vendita di generi alimentari.

La vendita con consegna a domicilio è sempre consentita e fortemente raccomandata.

## COMMERCIO AMBULANTE

È fatto divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto su area pubblica o privata se non nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali:

- a. nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione o altra forma di delimitazione, anche mediante cartelli, tale da convogliare l'accesso e l'uscita dei consumatori, possibilmente, verso uno specifico varco che consenta un controllo sulle presenze e la prevenzione di affollamenti e assembramenti;
- b. sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
- c. applicazione della scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuta nell'allegato 9 del DPCM 3.11.2020.

Per informazioni e chiarimenti, potete rivolgervi alla vostra Ascom di riferimento (Castelfranco Veneto 0423 4235 – Oderzo 0422 712882 – Treviso 0422 5706 - Mogliano Veneto 041 5905272 - Montebelluna 0423 300201 – Conegliano 0438 22221 - Vittorio Veneto 0438 555146).

Rimangono in ogni caso a disposizione anche gli uffici sindacali Unascom (Dr.ssa Katia Cisolla 0422 580368 Dr. Alberto Tessariol 0422 572447).

Cordiali saluti.

*Dr. Luca Bertuola*  
Responsabile ufficio Unascom



*Dr. Federico Capraro*  
Presidente Unascom

